

GUIDA ALLA CITTADINANZA

INTRODUZIONE

Il possesso della cittadinanza italiana indica l'appartenenza allo Stato italiano e serve per avvalersi dei diritti e rispettare i doveri che da essa derivano.

Nel corso degli ultimi anni sono stati sempre più numerosi gli acquisti della cittadinanza italiana, soprattutto in relazione all'imponente fenomeno della migrazione di cittadini stranieri che hanno scelto l'Italia quale destinazione per poter realizzare migliori condizioni di vita e per i quali l'acquisto della cittadinanza del Paese di destinazione può rappresentare lo strumento per la piena integrazione nella nuova comunità.

La normativa italiana sulla cittadinanza è vasta e complessa in quanto deriva anche dai vari rami del diritto (costituzionale, internazionale, pubblico, privato etc).

Inoltre, per determinare una cittadinanza, è necessario conoscere non soltanto la normativa attuale ma anche quella vigente al momento in cui si è verificato l'evento in esame.

Questa guida vuole essere di ausilio coloro che vogliono conoscere le disposizioni e le principali procedure che determinano l'acquisto, il riconoscimento, la perdita ed il riacquisto della cittadinanza.

La pubblicazione è stata organizzata in tre sezioni:

- La prima è dedicata alle informazioni generali sulla normativa, le circostanze e le modalità che determinano i principali mutamenti della cittadinanza;
- La seconda è composta dalle schede tematiche, relative ai casi più frequenti, divise per argomento e contenenti, in sintesi, le procedure da seguire e la documentazione necessaria;
- La terza contiene un glossario con una raccolta di **termini specialistici** utilizzati nella guida.

AVVERTENZE

La pubblicazione dei testi non ha carattere di ufficialità.

La normativa che regola il settore può essere soggetta a modifiche, pertanto è preferibile consultare il sito ufficiale del Comune, dove verrà pubblicata tempestivamente qualsiasi variazione o novità. In alternativa è possibile prendere contatto direttamente con l'Ufficio di Stato Civile o con l'U.R.P.

Gli argomenti trattati, che non sono di stretta pertinenza comunale, andranno approfonditi dagli interessati richiedendo informazioni, presso uffici ed enti competenti. I testi pubblicati dovranno essere considerati esclusivamente come prime informazioni e non potranno essere presi come validi per intraprendere qualsiasi genere di azione.

Per maggiori informazioni:

<http://www.interno.it/mininterno/export/sites/default/it/temi/cittadinanza/>

PRIMA SEZIONE

Principali riferimenti normativi relativi alla cittadinanza:

1. **LEGISLAZIONE INTERNA E GIURISPRUDENZA CORRELATA:**

- Legge n. 555 del 13.6.1912 - Sulla cittadinanza italiana. Abrogata dalla legge n. 91/1992.
- Sentenza della Corte Costituzionale n. 87 del 9.4.1975. (diritto della donna al mantenimento della cittadinanza nel caso di acquisizione involontaria di altra cittadinanza per matrimonio).
- Legge n. 151 del 19.5.1975 - Riforma del diritto di famiglia, entrata in vigore il 21.9.1975. (recupero della cittadinanza da parte della donna in caso di acquisizione involontaria di altra cittadinanza per matrimonio).
- Sentenza della Corte Costituzionale n. 30 del 28.1.1983. (trasmissibilità della cittadinanza per via materna).
- Legge n. 123 del 21.4.1983 - Disposizioni in materia di cittadinanza, entrata in vigore il 27.4.1983; abrogata dalla legge n. 91/1992. (Abolizione dell'automatismo nell'acquisizione della cittadinanza italiana per matrimonio - facoltà della donna di trasmettere la cittadinanza - introduzione dell'obbligo di opzione per i doppi cittadini).
- Legge n. 180 del 15.5.1986 - Modificazioni all'articolo 5 della legge 21.4.1983, n. 123, entrata in vigore il 18.5.1986; abrogata dalla legge n. 91/1992. (Estensione del termine per l'opzione introdotta dalla legge n. 123/1983 fino all'entrata in vigore di una nuova legge organica sulla cittadinanza).
- Parere del Consiglio di Stato n. 1060/90 del 7.11.90. (chiarimenti ad alcuni dubbi interpretativi originati dalle innovazioni legislative del 1983).
- Legge n. 91 del 5.2.1992 - Nuove norme sulla cittadinanza, entrata in vigore il 16.8.1992.
- D.P.R. n. 572 del 12.10.1993 - Regolamento di esecuzione della legge 5 febbraio 1992, n. 91.
- D.P.R. n. 362 del 18.4.1994 - Regolamento recante disciplina dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana.
- Parere del Consiglio di Stato n. 199/97 del 5.3.1997. (mantenimento della cittadinanza italiana della donna coniugata con cittadino italiano e naturalizzata straniera in vigenza della legge n. 555 del 1912).
- Legge 14 Dicembre 2000, n. 379 - Disposizioni per il riconoscimento della cittadinanza italiana alle persone nate e già residenti nei territori appartenuti all'Impero austro-ungarico e ai loro discendenti;
- Legge n. 124 dell'8.03.2006 - Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, concernenti il riconoscimento della cittadinanza italiana ai connazionali dell'Istria, di Fiume e della Dalmazia e ai loro discendenti;
- Artt. 30-31-33 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, entrato in vigore il 7 marzo 2001, contenenti le norme sulla legalizzazione degli atti;
- Artt. 11 e 12 Legge 15.07.2009 n. 94 (**Pacchetto Sicurezza**), con i quali sono state introdotte importanti modifiche alle norme sulla cittadinanza.

2. **NORMATIVA INTERNAZIONALE:**

- Convenzione internazionale sui casi di cittadinanza plurima e sugli obblighi militari in caso di cittadinanza plurima, firmata a Strasburgo il 6.05.1963, ratificata dall'Italia con legge 04.10.1966 n. 876;
- Convenzione concernente lo scambio di informazioni in materia di acquisto della cittadinanza, firmata a Parigi il 10.09.1964, ratificata dall'Italia con legge 11.06.1967 n. 465.

L'ACQUISTO AUTOMATICO

L'acquisto della cittadinanza italiana è automatico:

- per filiazione "ius sanguinis" (diritto di sangue) in virtù del quale il figlio nato **da padre italiano o madre italiana** è cittadino italiano, ovunque sia nato. A tale proposito, si tenga tuttavia presente che la cittadinanza in **linea materna** viene riconosciuta solo a coloro che sono **nati dopo l'1 gennaio 1948** (data di entrata in vigore della Costituzione della Repubblica italiana), mentre la cittadinanza italiana in linea paterna si trasmette senza limiti di tempo e di generazione, purché non sia stata interrotta per perdita o per rinuncia prima della nascita dei figli o prima che questi compissero la maggiore età, cioè i 18 anni (21 anni per i nati prima dell'entrata in vigore della Legge 19 maggio 1975, n. 151);
- per filiazione nel caso dei figli minori (stranieri) di chi acquista o riacquista la cittadinanza italiana che, **se convivono con esso al momento dell'acquisto**, acquistano, a loro volta, la cittadinanza italiana, ma, divenuti maggiorenni, possono rinunciarvi, se in possesso di altra cittadinanza;
- per nascita sul territorio italiano "ius soli" (diritto di suolo), **soltanto se**:
 - i genitori sono ignoti o apolidi;
 - i genitori stranieri non trasmettono la propria cittadinanza al figlio secondo la legge dello Stato di appartenenza;
 - il minore è stato rinvenuto in una condizione di abbandono sul territorio italiano.
- per riconoscimento di paternità o maternità o a seguito di dichiarazione giudiziale di filiazione **durante la minore età** della persona;
- per adozione **durante la minore età** della persona.

L'ACQUISTO PER BENEFICIO DI LEGGE

La cittadinanza italiana si può acquistare anche per beneficio di legge, con accertamento effettuato dalla competente autorità (Sindaco, Autorità consolare, Ministero dell'Interno) nei seguenti casi:

- discendente in linea retta (fino al 2° grado) da cittadino/a italiano/a per nascita **ma che non hanno trasmesso per filiazione la cittadinanza italiana**, in presenza di uno dei seguenti requisiti:
 - prestazione del servizio militare nelle Forze Armate Italiane previa dichiarazione di voler acquisire la cittadinanza italiana;
 - assunzione di un pubblico impiego alle dipendenze dello Stato Italiano, con dichiarazione di voler acquistare la cittadinanza italiana;
 - residenza legale in Italia da almeno due anni al raggiungimento della maggiore età con dichiarazione, entro un anno dal compimento del 18° anno, di voler acquistare la cittadinanza italiana.
- nato sul territorio italiano e ivi residente legalmente ed ininterrottamente fino al raggiungimento della maggiore età con dichiarazione, entro un anno dal compimento del 18° anno, di voler acquistare la cittadinanza italiana;
- maggiorenne riconosciuto/dichiarato giudizialmente quale figlio di genitore italiano, con dichiarazione di elezione della cittadinanza italiana entro un anno dal riconoscimento/dichiarazione.

ATTENZIONE: Le istanze o dichiarazioni di elezione, acquisto, riacquisto, rinuncia o concessione della cittadinanza sono soggette al pagamento di un contributo di importo pari a 200 euro

LA DOPPIA CITTADINANZA

Quando una persona ha più cittadinanze, e tra queste vi sia quella italiana, tale persona viene considerata, per l'ordinamento giuridico italiano, unicamente come cittadina italiana, in quanto le altre cittadinanze possedute sono prive di effetti in Italia. Ad esempio, il cognome, i rapporti di famiglia, ecc. sono regolati solo dalla legge italiana, indipendentemente da quanto preveda la legge dell'altro Paese di cui la persona abbia la cittadinanza.

Di norma, il cittadino italiano che possiede, acquista o riacquista la cittadinanza di un altro Stato, **conserva la cittadinanza italiana**, salvo espressa rinuncia, sempre che risieda all'estero. La doppia cittadinanza è, infatti, consentita dalla nostra legge, ma la persona interessata deve fare riferimento anche alla legge del Paese di cui è o intende essere cittadino, perché potrebbero verificarsi situazioni di conflitto fra le legislazioni dei due Paesi.

Ad esempio **si perde la cittadinanza italiana** acquistando quella di uno dei seguenti Stati: **Austria, Belgio, Danimarca, Francia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Norvegia**. (La Francia prevede alcune eccezioni per i casi di naturalizzazione agevolata previsti dal II protocollo di Emendamento alla Convenzione di Strasburgo del 24.03.1995).

ACQUISTO A DOMANDA

ATTENZIONE: Le istanze o dichiarazioni di elezione, acquisto, riacquisto, rinuncia o concessione della cittadinanza sono soggette al pagamento di un contributo di importo pari a 200 euro

A) PER MATRIMONIO CON CITTADINO ITALIANO (ARTICOLO 5 DELLA LEGGE 91/92)

1. Il coniuge, straniero o apolide, di cittadino italiano può acquistare la cittadinanza italiana quando, dopo il matrimonio, risiede legalmente da almeno due anni nel territorio della Repubblica, oppure dopo tre anni dalla data del matrimonio se residente all'estero, qualora, al momento dell'adozione del decreto di cui all'articolo 7, comma 1, non sia intervenuto lo scioglimento, l'annullamento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio e non sussista la separazione personale dei coniugi.
2. I termini di cui al comma 1 sono ridotti della metà in presenza di figli nati o adottati dai coniugi.

B) PER RESIDENZA IN ITALIA - (ART. 9 DELLA LEGGE 91/92)

La cittadinanza, ai sensi dell'articolo 9 della legge 5 febbraio 1992 n. 91, può essere concessa:

- Allo straniero non comunitario che risiede legalmente da almeno 10 anni nel territorio italiano;
- Al cittadino di uno Stato membro della Comunità europea se risiede legalmente da almeno quattro anni nel territorio italiano;
- All'apolide e al rifugiato politico che risiede legalmente da almeno cinque anni nel territorio italiano;
- Allo straniero del quale il padre o la madre o uno degli ascendenti in linea retta di secondo grado sono stati cittadini per nascita o che è nato nel territorio della Repubblica e, in entrambi i casi, vi risiede legalmente da almeno tre anni;
- Allo straniero maggiorenne adottato da cittadino italiano che risiede legalmente nel territorio italiano da almeno cinque anni successivamente all'adozione;
- Allo straniero che ha prestato servizio, anche all'estero, per almeno cinque anni alle dipendenze dello stato italiano.

La cittadinanza per naturalizzazione è un atto di discrezionalità del Governo, basato sull'inserimento del richiedente nella società italiana, sul suo comportamento (grado di pericolosità sociale, precedenti penali ecc.) e sulla sua autosufficienza economica.

c) PER NASCITA E RESIDENZA IN ITALIA SENZA INTERRUZIONI

Lo straniero nato in Italia e residente nel nostro paese, **legalmente e senza interruzioni fino ai diciotto anni**, può acquistare la cittadinanza italiana se, entro un anno dal compimento della maggiore età, **dichiari** di voler divenire cittadino italiano.

RICONOSCIMENTO DELLA CITTADINANZA ITALIANA IN BASE A LEGGI SPECIALI

1) Ai sensi dell'art. 1 della legge 379/2000 è previsto il riconoscimento della cittadinanza italiana alle persone nate e già residenti nei **territori dell'ex Impero Austro-ungarico** ed ai loro discendenti, in possesso dei seguenti requisiti:

- nascita e residenza nei territori facenti parte della provincia di Trento, Bolzano, Gorizia ed in quelli già italiani ceduti alle ex Jugoslavia in forza del Trattato di Pace di Parigi del 10/02/1947 e di Osimo del 10/11/1975;
- emigrazione all'estero prima della data del 16/07/1920;
- dichiarazione intesa ad ottenere il riconoscimento della cittadinanza italiana, da rendersi **entro il 20/12/2010**.

2) La legge 124/06 recante "Modifiche alla legge 91/92, concernenti il riconoscimento della cittadinanza italiana ai **connazionali dell'Istria, di Fiume e della Dalmazia** e ai loro discendenti" prevede il riconoscimento della cittadinanza italiana ai soggetti che hanno perso la cittadinanza italiana a seguito dei Trattati di Parigi del 10/02/1947 e di Osimo del 10/11/1975 nonché ai loro discendenti, in presenza dei seguenti requisiti:

a) nell'ipotesi in cui all'art. 17 bis comma 1 lettera a) della legge 05/02/1992 n. 91:

- cittadinanza italiana e residenza nei territori ceduti alla ex Jugoslavia alla data di entrata in vigore dei Trattati di Parigi e di Osimo;
- perdita della cittadinanza italiana per effetto degli anzidetti Trattati;
- appartenenza al gruppo linguistico italiano.

b) nell'ipotesi di cui all'art. 17 bis comma 1 lettera b) della legge 05/02/1992 n. 91:

- documentazione comprovante la diretta discendenza del richiedente dai soggetti di cui alla lettera a) e conoscenza della lingua e cultura italiane.

L'istanza intesa ad ottenere il riconoscimento della cittadinanza italiana nei casi sopra descritti è presentata all'Autorità diplomatico-consolare italiana se il richiedente risiede all'estero oppure all'Ufficiale di stato civile del Comune se il richiedente risiede in Italia. **In ambedue le ipotesi l'istanza, unitamente a documentazione idonea a comprovare i requisiti di cui sopra, va trasmessa alla Commissione Interministeriale, istituita presso il Ministero dell'Interno, che esprime il proprio parere in ordine alla sussistenza dei requisiti richiesti dalla legge.**

LA PERDITA DELLA CITTADINANZA ITALIANA

Il cittadino italiano può perdere la cittadinanza:

- **Automaticamente:**
 - per arruolamento volontario nell'esercito di uno Stato straniero o per svolgimento di un incarico pubblico presso uno Stato estero nonostante gli venga espressamente vietato dal Governo italiano; o se durante lo stato di guerra con uno Stato estero, il cittadino abbia prestato servizio militare o svolto un incarico pubblico o abbia acquistato la cittadinanza di quello Stato;
 - in caso di revoca dell'adozione per fatto imputabile all'adottato a condizione che detenga o acquisti un'altra cittadinanza.
- **Per rinuncia:**
 - l'adottato maggiorenne, a seguito di revoca dell'adozione per fatto imputabile all'adottante, può rinunciare alla cittadinanza italiana sempre che detenga o riacquisti un'altra cittadinanza;
 - il cittadino italiano, qualora risieda o stabilisca la propria residenza all'estero e se possiede, acquista o riacquista un'altra cittadinanza, può rinunciare alla cittadinanza italiana;
 - il maggiorenne che ha conseguito la cittadinanza italiana da minorenni a seguito di acquisto o riacquisto della cittadinanza da parte di uno dei genitori, può rinunciarvi alla condizione che detenga un'altra cittadinanza.

N.B. Il minorenni non può mai perdere la cittadinanza italiana, nemmeno se uno dei genitori la perde o riacquista una cittadinanza straniera.

RIACQUISTO DELLA CITTADINANZA ITALIANA

ATTENZIONE: Le istanze o dichiarazioni di elezione, acquisto, riacquisto, rinuncia o concessione della cittadinanza sono soggette al pagamento di un contributo di importo pari a 200 euro

- **Automatico:**
 - dopo un anno dalla data in cui è stata stabilita la residenza nel territorio della Repubblica, salvo che entro lo stesso termine non vi rinunci.
- **A domanda:**
 - prestando effettivo servizio militare nelle Forze Armate Italiane;
 - assumendo, o avendo assunto un pubblico impiego alle dipendenze dello Stato anche all'estero;
 - presentando, per i residenti all'estero, presso l'Autorità Consolare italiana, una dichiarazione tesa al riacquisto della cittadinanza italiana e stabilendo entro un anno dalla dichiarazione, la propria residenza in Italia;
 - mediante dichiarazione da parte della cittadina italiana che ha perduto automaticamente la cittadinanza per matrimonio con uno straniero celebrato anteriormente al 1° gennaio 1948.

Le donne che abbiano automaticamente acquistato una cittadinanza straniera per matrimonio contratto dopo il 1° gennaio 1948, comunque non perdono la cittadinanza italiana per il fatto dell'acquisto automatico della cittadinanza straniera del marito.

ACCERTAMENTO IN MERITO AL POSSESSO DELLA CITTADINANZA ITALIANA

Se la discendenza di una persona da genitore o avo italiano non risulta nei registri dello stato civile italiano, occorre accertare e avere la conferma che gli ascendenti abbiano mantenuto e quindi trasmesso la cittadinanza italiana. L'autorità competente ad effettuare l'accertamento è determinata in base al luogo di residenza: per i residenti all'estero è l'autorità diplomatico-consolare territorialmente competente; per i residenti in Italia, l'ufficiale di stato civile del Comune di residenza.

La trasmissione della cittadinanza italiana può avvenire:

- Per via paterna: La cittadinanza si trasmette a partire dall'anno 1861, anno di costituzione del Regno d'Italia. Nel caso in cui l'ascendente italiano sia nato prima del 1861, si dovrà accertare che la data dell'espatrio sia avvenuta dopo tale data.

Ma vi sono alcune eccezioni: Per le persone emigrate dal Veneto dopo il 1870 circa, per le persone emigrate dalle province di Trento e Bolzano, da alcuni comuni del Veneto, della Lombardia, parte della provincia di Gorizia e territorio di Trieste dopo il 16 luglio 1920, per le persone emigrate dai territori giuliano - dalmati, dal periodo successivo alla 1^a Guerra Mondiale all'entrata in vigore del Trattato di Parigi del 10.2.1947.

- Per via materna: le donne italiane trasmettono la cittadinanza solo ai figli nati dopo il 1 gennaio 1948, anno della Costituzione della Repubblica. Chi è nato prima di quella data può ricevere la propria cittadinanza esclusivamente dal padre, mentre chi è nato dopo, può riceverla indifferente, sia dal padre che dalla madre.

La trasmissione non prevede limiti ma non consente salti di generazione: se il nonno non trasmette la cittadinanza al padre, quest'ultimo non la può trasmettere al figlio. La trasmissione passa da una generazione all'altra bisnonno – nonno – padre - figlio.

Pur essendo automatica, per avere i propri effetti giuridici, la trasmissione della cittadinanza è **subordinata alla registrazione in Italia.**

Il caso di riacquisto della cittadinanza italiana è **diverso** dal caso dell'accertamento della cittadinanza italiana.

Nel primo caso si tratta di ipotesi nelle quali la persona o i propri ascendenti hanno **perso o rinunciato alla cittadinanza italiana.**

Nel secondo caso invece **non è stata registrata** la trasmissione della cittadinanza italiana in quanto ad esempio non ci si è iscritti all'anagrafe degli italiani residenti all'estero (A.I.R.E), pur avendo conservato i propri avi e ascendenti la cittadinanza italiana.

In caso di accertamento della cittadinanza italiana la situazione è di mera dichiarazione e **gli effetti sono retroattivi**, ossia si verifica che il soggetto interessato ha la cittadinanza italiana fin dalla nascita, mentre in caso di riacquisto la situazione è costitutiva, ossia si acquista la cittadinanza a partire dalla data del riacquisto della medesima.

In ogni caso, gli italiani all'estero avevano l'obbligo di provvedere a far trascrivere in Italia gli atti di stato civile che li riguardavano o riguardavano i propri discendenti. Nel caso, abbastanza frequente, che tale obbligo non sia stato rispettato, **occorre provare la permanenza della condizione di cittadinanza con i documenti necessari** e regolarizzare, seppure tardivamente, tutte le posizioni a partire da quelle dell'emigrante. La cittadinanza può essere riconosciuta solo se sia stata provata tale condizione e completate tutte le procedure di regolarizzazione, anche quando tardiva.

SECONDA SEZIONE

SCHEDE TEMATICHE

ACQUISTO PER MATRIMONIO CON CITTADINO ITALIANO (Articolo 5 della Legge 91/92)

Il richiedente, straniero o apolide, deve essere coniugato con cittadino italiano da almeno 2 anni e deve avere la **residenza legale** in un Comune italiano dal almeno 2 anni dalla data del matrimonio. **Per residenza legale si intende la contemporanea iscrizione anagrafica e il possesso di regolare permesso di soggiorno;**

Se i coniugi risiedono all'estero, la domanda può essere presentata dopo tre anni dalla data di matrimonio;

Nei predetti periodi non deve essere intervenuto scioglimento, annullamento o cessazione degli effetti civili del matrimonio e non deve sussistere separazione legale.

I termini di cui sopra sono ridotti della metà in presenza di figli nati o adottati dai coniugi.

La domanda di cittadinanza va presentata alla Prefettura del luogo di residenza. I residenti all'estero, devono presentare domanda alla competente Autorità diplomatico-consolare. L'istanza, compilata sull'apposito modello, sul quale va apposta una marca da bollo da 14,62 euro deve essere corredata oltre che della documentazione di rito, dalla ricevuta di versamento di un contributo pari a € 200,00.

Il modulo reperibile sul sito:

http://www.interno.it/mininterno/export/sites/default/it/assets/files/COMEFARE/cittadinanza/Mo_dello_A_cittadinanza.doc

Elenco documenti necessari:

- **estratto dell'atto di nascita** tradotto e legalizzato secondo le indicazioni contenute nel modello di domanda;
- **certificato penale del Paese di origine e di eventuali Paesi terzi di residenza**, debitamente tradotto e legalizzato, secondo le indicazioni contenute nel modello di domanda.
- **titolo di soggiorno;**
- **copia integrale dell'atto di matrimonio;**
- **stato di famiglia;**
- **certificato storico di residenza;**
- **certificato di cittadinanza italiana del coniuge;**
- **certificato del casellario giudiziale e dei carichi pendenti;**
- **eventuale certificato del riconoscimento dello status di rifugiato o dello status di apolide**

I rifugiati che non sono in grado di ottenere l'estratto dell'atto di nascita e/o il certificato penale, possono produrre una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà in sostituzione dell'atto di nascita e una dichiarazione sostitutiva di certificazione in cui attestati la posizione giudiziaria nel tuo Paese.

L'Ufficio Cittadinanza della Prefettura di Torino è aperto al pubblico nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 09:00 alle ore 12:00

ATTENZIONE:

I CITTADINI RESIDENTI ALL'ESTERO DEVONO RIVOLGERSI AL CONSOLATO ITALIANO COMPETENTE PER TERRITORIO.

Per i residenti a Chivasso:

PREFETTURA DI TORINO – U.T.G.

Ufficio Cittadinanza - piazza Castello 199 – 10124 TORINO

e-mail: prefettura.torino@interno.it

http://www.prefettura.it/torino/index.php?f=Spages&id_sito=1233&nodo=12242&nodo_padre=&tt=ok

E' attivo un servizio di sportello telefonico il martedì e giovedì dalle ore 10:00 alle ore 13:00.

Gli stranieri che hanno presentato domanda di cittadinanza italiana possono consultare in tempo reale lo stato di avanzamento della propria pratica.

Si tratta di un servizio, attivo dal 5 luglio 2010, realizzato dal Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione.

<http://www.interno.it/mininterno/export/sites/default/it/temi/cittadinanza/sottotema009.html>

TELEFONO

Prefettura di Torino: 011 5589550 oppure 011 5589498

FAX

Prefettura di Torino: 011 5589518

PER RESIDENZA IN ITALIA (Art. 9 della Legge 91/92)

La cittadinanza, ai sensi dell'articolo 9 della legge 5 febbraio 1992 n. 91, può essere concessa:

1. Allo straniero non comunitario che risiede legalmente da almeno 10 anni nel territorio italiano;
2. Al cittadino di uno Stato membro dell'Unione europea se risiede legalmente da almeno quattro anni nel territorio italiano;
3. All'apolide e al rifugiato politico che risiede legalmente da almeno cinque anni nel territorio italiano;
4. Allo straniero del quale il padre o la madre o uno degli ascendenti in linea retta di secondo grado sono stati cittadini per nascita o che è nato nel territorio della Repubblica e, in entrambi i casi, vi risiede legalmente da almeno tre anni;
5. Allo straniero maggiorenne adottato da cittadino italiano che risiede legalmente nel territorio italiano da almeno cinque anni successivamente all'adozione;
6. Allo straniero che ha prestato servizio, anche all'estero, per almeno cinque anni alle dipendenze dello stato italiano.

Occorre presentare l'istanza in bollo unitamente alla ricevuta di versamento del contributo di € 200,00, utilizzando il modulo reperibile sul sito:

http://www.interno.it/mininterno/export/sites/default/it/assets/files/COMEFARE/cittadinanza/mo_dello_b_cittadinanza.doc

ELENCO DOCUMENTI NECESSARI:

- estratto dell'atto di nascita completo di tutte le generalità*;
- certificato penale del Paese di origine e degli eventuali Paesi terzi di residenza*;
- certificato/i storico/i di residenza;
- titolo di soggiorno;
- certificato del casellario giudiziale e dei carichi pendenti;
- stato di famiglia;
- modelli fiscali (CUD, UNICO, 730) relativi ai redditi percepiti negli ultimi tre anni;
- certificato di cittadinanza italiana del genitore o dell'ascendente in linea retta fino al II° grado (art.9 ,c.1, lett.a);
- sentenza di adozione rilasciata dal Tribunale (art.9, c.1, lett.b);
- documentazione relativa alla prestazione del servizio, anche all'estero, alle dipendenze dello Stato (art.9, c.1, lett.c);
- certificato di riconoscimento dello status di apolide o dello status di rifugiato (art.9, c.1, lett.e) e art.16, c.2).

*** I rifugiati che non sono in grado di ottenere l'estratto dell'atto di nascita e/o il certificato penale**, possono produrre una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà in sostituzione dell'atto di nascita e una dichiarazione sostitutiva di certificazione in cui attestati la posizione giudiziaria nel tuo Paese.

L'Ufficio Cittadinanza della Prefettura di Torino è aperto al pubblico nei giorni di **lunedì, mercoledì e venerdì** dalle ore **09:00** alle ore **12:00**

Per i residenti a Chivasso:

PREFETTURA DI TORINO – U.T.G.

Ufficio Cittadinanza - piazza Castello 199 – 10124 TORINO

e-mail: prefettura.torino@interno.it

http://www.prefettura.it/torino/index.php?f=Spages&id_sito=1233&nodo=12242&nodo_padre=&tt=ok

E' attivo un servizio di sportello telefonico il martedì e giovedì dalle ore 10:00 alle ore 13:00.

Gli stranieri che hanno presentato domanda di cittadinanza italiana possono consultare in tempo reale lo stato di avanzamento della propria pratica.

Si tratta di un servizio, attivo dal 5 luglio 2010, realizzato dal Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione.

<http://www.interno.it/mininterno/export/sites/default/it/temi/cittadinanza/sottotema009.html>

TELEFONO **Prefettura di Torino: 011 5589550** oppure **011 5589498**
FAX **Prefettura di Torino: 011 5589518**

GIURAMENTO PER L'ACQUISTO DELLA CITTADINANZA ITALIANA

Quando la domanda di concessione della cittadinanza italiana viene accolta, il relativo provvedimento viene notificato all'interessato. Questi, **nel termine di sei mesi dalla notifica**, deve prestare giuramento nel Comune di residenza dinanzi all'Ufficiale di Stato Civile, o all'estero dinanzi all'autorità consolare o diplomatica. L'interessato dovrà giurare di essere fedele alla Repubblica e di osservare la Costituzione e le leggi dello Stato.

Il giuramento è condizione di efficacia per l'acquisto della cittadinanza italiana.

La cittadinanza italiana si acquista **dal giorno successivo alla prestazione del giuramento** e il decreto di concessione della cittadinanza italiana viene trascritto nei registri dello Stato Civile, unitamente all'atto di nascita del neo cittadino.

ATTENZIONE:

I CITTADINI RESIDENTI ALL'ESTERO DEVONO RIVOLGERSI AL CONSOLATO ITALIANO COMPETENTE PER TERRITORIO.

Per i residenti a Chivasso: su appuntamento nei seguenti orari:

LUN-MER-GIO-VEN dalle 9.00 alle 12.00; MAR dalle 9.00 alle 11.00 e dalle 15.00 alle 17.00; SAB dalle 9.00 alle 11.00

Ufficio di Stato Civile Piazza Gen. Carlo Alberto Dalla Chiesa 10

e-mail: demografici@comune.chivasso.to.it

www.comune.chivasso.to.it

TELEFONO 011 9115308 – 011 9115310
FAX 011 9115338

ACCERTAMENTO DEL POSSESSO DELLA CITTADINANZA ITALIANA

ATTENZIONE

I CITTADINI RESIDENTI ALL'ESTERO DEVONO RIVOLGERSI AL CONSOLATO ITALIANO COMPETENTE PER TERRITORIO.

Per ottenere il riconoscimento della cittadinanza italiana, l'interessato, **regolarmente soggiornante in Italia**, deve presentare, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di residenza, una domanda, in bollo, contenente i seguenti dati:

- Generalità complete del richiedente;
- generalità complete dell'ascendente;
- dichiarazione che gli ascendenti diretti del richiedente (discendenti diretti dell'emigrante), ritenuti cittadini per nascita da parte dello stato di emigrazione, non hanno mai reso dichiarazione di rinuncia alla cittadinanza italiana;
- dichiarazione che lo stesso richiedente non abbia mai rinunciato alla cittadinanza italiana, resa ai sensi dell'art. 7 della legge 7.06.1912, n. 555 e, dal 15.08.1991, ai sensi dell'art. 11 della L. 5.02.1992, n. 91;
- richiesta - ai sensi dell'art. 1 della Legge 5.02.1992, n. 91 - il riconoscimento della cittadinanza italiana in quanto discendente di cittadino italiano emigrato all'estero;
- ricostruzione genealogica della famiglia dell'avo italiano emigrato all'estero fino al richiedente, con indicazione del/i luogo/hi di residenza all'estero di ciascun membro;
- Autorizzazione alla raccolta dei dati personali ai fini dell'emanazione del provvedimento richiesto, ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs 196/2003 e successive modifiche;
- in sostituzione dell'autentica della sottoscrizione, fotocopia di un documento di identità (di cui vanno indicati gli estremi);
- data della richiesta, sottoscrizione del richiedente ed indicazione del recapito per eventuali comunicazioni.

Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti:

- 1) estratto dell'atto di nascita dell'avo italiano emigrato all'estero, rilasciato dal Comune italiano di nascita; nel caso in cui non sia possibile ottenere tale atto, si può sostituire con una dichiarazione fatta dal soggetto richiedente avente ad oggetto la indicazione del Comune nei cui registri è iscritto l'atto di nascita in oggetto egli estremi del provvedimento (anno, parte, serie, numero);
- 2) atti di nascita di tutti i discendenti in linea retta(figli, nipoti, pronipoti, ecc., fino ad arrivare al richiedente) dell'avo italiano emigrato all'estero, compreso quello dell'interessato. Gli atti da presentare devono riguardare tutti i discendenti dell'emigrante e non solo quelli inerenti gli ascendenti diretti della persona che chiede il riconoscimento della cittadinanza.
- 3) atto di matrimonio e atto di morte dell'avo italiano emigrato all'estero;
- 4) atti di matrimonio di tutti i discendenti, in linea retta, dell'avo italiano emigrato all'estero, compreso quello dei genitori del richiedente. Anche in questo caso, vanno presentati gli eventuali atti di morte.

Si ricorda che le donne sposate prima del 20.09.1975 potrebbero aver perso la cittadinanza italiana per matrimonio (sposandosi con uno straniero, la perdita della cittadinanza era automatica); pertanto, qualora una delle antenate si sia sposata prima del 20.09.1975, occorre presentare un certificato negativo di cittadinanza rilasciato dal consolato del Paese di origine del marito.

5) certificato rilasciato dalle competenti Autorità straniere, attestante che l'avo italiano emigrato all'estero non acquistò la cittadinanza dello Stato Estero di emigrazione, perdendo la cittadinanza italiana, prima della nascita dell'ascendente del richiedente.

Per ottenere questo certificato bisogna presentare una fotocopia dell'atto di nascita dell'avo italiano e il certificato di esistenza in vita o, se deceduto, una fotocopia dell'atto di morte;

6) certificato rilasciato dall'Autorità Consolare Italiana nel Paese estero attestante che né gli ascendenti in linea retta, né la persona richiedente in possesso della cittadinanza italiana vi abbiano mai rinunciato; questo certificato può essere sostituito da una dichiarazione di analogo contenuto (sarà poi compito del Comune, verificare direttamente la correttezza e la verità di quanto dichiarato dall'interessato).

Tutti gli atti rilasciati da Autorità straniere dovranno essere muniti della traduzione ufficiale nella lingua italiana e, ove necessario, legalizzati da parte del Consolato italiano competente per territorio.

ATTENZIONE: Le istanze o dichiarazioni di elezione, acquisto, riacquisto, rinuncia o concessione della cittadinanza sono soggette al pagamento di un contributo di importo pari a 200 euro

Per i residenti a Chivasso: su appuntamento nei seguenti orari:

LUN-MER-GIO-VEN dalle 9.00 alle 12.00; MAR dalle 9.00 alle 11.00 e dalle 15.00 alle 17.00; SAB dalle 9.00 alle 11.00

Ufficio di Stato Civile Piazza Gen. Carlo Alberto Dalla Chiesa 10

e-mail: demografici@comune.chivasso.to.it

www.comune.chivasso.to.it

TELEFONO 011 9115308 – 011 9115310

FAX 011 9115338

ACQUISTO DELLA CITTADINANZA ITALIANA CON DICHIARAZIONE RESA, TRA IL 18° E IL 19° ANNO DI ETÀ, DALLO STRANIERO NATO ED ININTERROTTAMENTE RESIDENTE IN ITALIA FINO ALLA MAGGIORE ETÀ'

E' necessario rendere una dichiarazione di volontà di acquisto della cittadinanza entro un anno dalla maggiore età (art. 4.2 legge 91/92). La dichiarazione deve essere corredata da documentazione comprovante il regolare soggiorno, senza interruzioni. La documentazione depositata presso la Pubblica Amministrazione italiana può essere autocertificata.

ATTENZIONE: Le istanze o dichiarazioni di elezione, acquisto, riacquisto, rinuncia o concessione della cittadinanza sono soggette al pagamento di un contributo di importo pari a 200 euro

Per i residenti a Chivasso: su appuntamento nei seguenti orari:

LUN-MER-GIO-VEN dalle 9.00 alle 12.00; MAR dalle 9.00 alle 11.00 e dalle 15.00 alle 17.00; SAB dalle 9.00 alle 11.00

Ufficio di Stato Civile Piazza Gen. Carlo Alberto Dalla Chiesa 10

e-mail: demografici@comune.chivasso.to.it

www.comune.chivasso.to.it

TELEFONO 011 9115308 – 011 9115310

FAX 011 9115338

TERZA SEZIONE

GLOSSARIO

▪ **A.P.R. (Anagrafe della Popolazione Residente):**

E' la raccolta organizzata delle posizioni delle singole persone, delle famiglie e delle convivenze aventi dimora abituale nel Comune, nonché di coloro che, senza fissa dimora, hanno stabilito nel Comune il proprio domicilio. Continuano a far parte della Popolazione residente le persone che dimorano **temporaneamente** in altri Comuni o all'Estero, **per cause di durata limitata**. Viene continuamente aggiornata tramite iscrizione per nascita da genitori residenti nel Comune, cancellazioni per decesso di residenti e trasferimenti di residenza da/per altro Comune, da/per l'Estero o per irreperibilità.

I cittadini residenti in Italia devono rivolgersi:

- **Alla Prefettura –U.T.G., che ha sede nel Capoluogo della Provincia di residenza, per i casi di acquisto della cittadinanza italiana;**
- **All'Ufficiale di Stato Civile del proprio Comune, per tutti gli altri casi.**

▪ **A.I.R.E.: (Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero):**

Contiene i dati dei cittadini italiani che hanno dichiarato spontaneamente di risiedere all'estero per un periodo di tempo superiore a 12 mesi o per i quali è stata accertata d'ufficio tale residenza. Analogamente all'Anagrafe della Popolazione Residente, viene continuamente aggiornata ed è collegata all'A.I.R.E. centrale, presso il Ministero dell'Interno, attraverso un'apposita procedura informatica.

I cittadini residenti all'estero devono rivolgersi al Consolato Italiano, competente per territorio, per qualsiasi procedura relativa alla cittadinanza.

▪ **LEGALIZZAZIONE:**

E' un requisito essenziale affinché un atto straniero possa produrre in Italia i suoi effetti legali.

Essa consiste nell'attestazione ufficiale, resa dalla competente autorità consolare o diplomatica italiana all'estero, della qualifica legale del pubblico ufficiale che ha firmato l'atto e l'autenticità della sua firma.

Se l'atto è rilasciato da una autorità estera in Italia, deve essere legalizzato dal Prefetto nella cui circoscrizione si trova l'autorità estera stessa (fanno eccezione la Val d'Aosta, in cui è competente il Presidente della Regione, e le Province di Trento e Bolzano, per cui è competente il Commissario di Governo).

La legalizzazione non riguarda, al contrario, la validità o l'efficacia dell'atto nel Paese e non comporta nessun controllo né accettazione del contenuto del documento.

La mancanza di legalizzazione, quindi comporta che l'atto (pur essendo valido ed efficace nel Paese di provenienza) non può produrre effetti in Italia.

La legalizzazione non è necessaria quando il Paese da cui proviene l'atto straniero ha aderito alla Convenzione dell'Aja 5/10/1961 sulla "Apostille", ovvero ad una convenzione internazionale, bi- o pluri-laterale che la esclude.

La Convenzione di Bruxelles del 1987, relativa alla esenzione dall'"Apostille" nei rapporti tra i Paesi dell'Unione Europea, non è ancora stata ratificata da tutti i Paesi dell'Unione, ed è quindi in vigore solo tra alcuni di questi (per ora è in vigore solo tra Belgio, Danimarca, Francia, Irlanda ed Italia).

In base ad accordi internazionali **sono esenti dalla legalizzazione** da parte dell'Autorità diplomatica italiana e anche dall'Apostille i documenti rilasciati dai seguenti Paesi:

AUSTRIA, BELGIO, CROAZIA, DANIMARCA, FINLANDIA, FRANCIA, GERMANIA, GRAN BRETAGNA, GRECIA, IRLANDA, LIECHTENSTEIN, LUSSEMBURGO, MACEDONIA, NORVEGIA, OLANDA, PORTOGALLO, REPUBBLICA CECA, SAN MARINO, SLOVACCHIA, SLOVENIA, SPAGNA, SVEZIA, SVIZZERA, TURCHIA, UNGHERIA.

In base alla Convenzione di Londra 7 giugno 1968, **sono esenti da legalizzazione** gli atti redatti dai rappresentanti diplomatici e consolari dei seguenti Paesi:

AUSTRIA, CIPRO, FRANCIA, GERMANIA, GRAN BRETAGNA (ESTESA A ISOLA DI MAN), GRECIA, IRLANDA, LIECHTENSTEIN, LUSSEMBURGO, NORVEGIA, OLANDA (ESTESA A ANTILLE OLANDESI E ARUBA), POLONIA, PORTOGALLO, REPUBBLICA CECA, REPUBBLICA MOLDOVA, SPAGNA, SVEZIA, SVIZZERA, TURCHIA.

Sono inoltre esenti da legalizzazione gli atti rilasciati in Polonia dal 28.3.2003, di cui all'art. 2 della Convenzione di Atene 15.9.1977 (atti riguardanti lo stato civile, la capacità o la situazione familiare delle persone fisiche, la nazionalità, il domicilio o la residenza).

▪ **APOSTILLE:**

E' una forma semplificata, ma assolutamente rigida, di legalizzazione (nel senso che essa deve avere esattamente tutte le caratteristiche formali indicate nel modello allegato alla Convenzione dell'Aja 5/10/1961 che la disciplina). E' in vigore tra i Paesi che hanno aderito alla Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961 e sostituisce, solo tra essi, la legalizzazione.

Come la legalizzazione, anche l'Apostille è indispensabile affinché l'atto straniero possa avere effetto in Italia.

Come la legalizzazione, l'Apostille consiste nella attestazione della qualifica legale del pubblico ufficiale (o funzionario) che ha sottoscritto l'atto, e l'autenticità del suo sigillo o timbro. Non riguarda la validità o l'efficacia dell'atto nel Paese di provenienza.

Ogni Paese aderente indica quali sono le autorità competenti a rilasciare l'Apostille. Per quanto riguarda l'Italia: gli atti notarili, giudiziari, competente è il Procuratore della repubblica presso i Tribunali nella cui circoscrizione gli atti sono formati.

Per gli atti amministrativi (firma del Sindaco, ufficiale dello Stato Civile, di Anagrafe etc.), invece, competente è il Prefetto del luogo in cui l'atto è emesso (fanno eccezione la Val d'Aosta, in cui è competente il Presidente della Regione, e le Province di Trento e Bolzano, per cui è competente il Commissario di Governo) .

La "Apostille" non è necessaria quando il Paese da cui proviene l'atto straniero ha aderito ad una convenzione internazionale, bi- o pluri-laterale che la esclude.

Stati aderenti alla Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961:

Andorra	Antigua e Barbuda	Argentina
Armenia	Australia	Austria
Azerbaijan	Bahamas	Barbados
Belize	Bielorussia	Bosnia-Erzegovina
Botswana	Brunei	Bulgaria
Cipro	Colombia	Croazia

Dominica	El Salvador	Estonia
Federazione Russa	Fiji	Finlandia
Germania	Giappone	Gran Bretagna
Grecia	Grenada	Honduras
Hong Kong	Isole Marshall	Israele
Kazakhstan	Lesotho	Lettonia
Liberia	Liechtenstein	Lituania
Lussemburgo	Macao	Macedonia
Malawi	Malta	Mauritius
Messico	Monaco	Namibia
Niue	Norvegia	Nuova Zelanda
Olanda	Panama	Portogallo
Repubblica Ceca	Romania	Saint Kitts e Nevis
Saint Vincent e Grenadine	Samoa	San Marino
Santa Lucia	Seychelles	Serbia e Montenegro
Slovacchia	Slovenia	Spagna
Suriname	Svezia	Svizzera
Swaziland	Stati Uniti d'America	Sud Africa
Tonga	Turchia	Trinidad e Tobago
Ucraina	Ungheria	Venezuela

Atti provenienti dall'Argentina.

L'Accordo tra la Repubblica Italiana e la Repubblica Argentina firmato a Roma il 9.12.1987, ratificato con Legge 22.11.1988 n. 533, disciplina lo scambio degli atti dello stato civile e la esenzione della legalizzazione a condizione che siano datati, muniti della firma e, se necessario, del timbro dell'Autorità dell'altra Parte che li ha rilasciati.

Pertanto, i documenti non trasmessi per via ufficiale tramite l'autorità consolare o diplomatica italiana, ma prodotti dall'interessato, (non muniti di legalizzazione ovvero di "Apostille"), saranno soggetti a controllo di autenticità, ai sensi dell'art. 6 ultimo periodo dell'accordo.

▪ **TRADUZIONE UFFICIALE:**

Per poter essere presentati in Italia, gli atti redatti in lingua straniera, oltre ad essere legalizzati, dovranno altresì essere debitamente tradotti in lingua italiana da:

- Ambasciata o Consolato italiano nel Paese di rilascio del documento;
- b) oppure traduttore ufficiale giurato in Italia (con asseverazione in Tribunale);
- c) oppure dall'Ambasciata o Consolato del proprio Paese in Italia (in questo caso la firma del funzionario straniero dovrà essere legalizzata);
- Le traduzioni non possono essere fatte dagli interessati o dai loro familiari.

Non necessitano di traduzione gli atti redatti su formulari plurilingue, conformi a quelli approvati da apposite Convenzioni internazionali.

▪ **APOLIDE:**

E' colui che non è riconosciuto cittadino da nessuno Stato. Si diventa apolidi per origine o derivazione. Si è apolidi per origine quando non si è mai goduto dei diritti e non si è mai stati sottoposti ai doveri di nessuno stato. Si diventa apolidi per derivazione a causa di varie ragioni tutte conseguenti alla perdita di una cittadinanza ed alla mancata acquisizione di una nuova. La certificazione di apolidia viene rilasciata dal Ministero dell'interno su richiesta dell'interessato.

La normale documentazione da allegare per la presentazione dell'istanza è:

- a) atto di nascita;
- b) documentazione relativa la residenza in Italia;
- c) ogni documento idoneo a documentare lo stato di apolide.

A seconda dei casi il Ministero può richiedere altri documenti.

In alternativa alla procedura amministrativa (o a seguito di rigetto da parte del Ministero dell'Interno) è possibile instaurare un vero e proprio contenzioso giudiziario e, quindi, iniziare una causa civile per l'accertamento dello status di apolide rivolgendosi al Tribunale civile ordinario del luogo dove si ha la residenza.

L'apolide che risieda legalmente da almeno 5 anni nel territorio della Repubblica, ha diritto di richiedere la cittadinanza.

L'apolide che risiede legalmente nel territorio della Repubblica, è soggetto agli obblighi del servizio militare e all'esercizio dei diritti civili.

L'espulsione di un apolide è consentita soltanto per motivi di sicurezza nazionale o d'ordine pubblico.

In Italia non é possibile nascere apolidi, ossia privi di cittadinanza. Infatti, se non é possibile attribuire una cittadinanza per discendenza, al neonato in Italia viene attribuita la cittadinanza italiana.

▪ **RIFUGIATO POLITICO**

E' una persona in pericolo che chiede asilo, costretta a fuggire dal proprio Paese per un fondato timore di persecuzione a causa della sua razza, religione, nazionalità, per il gruppo sociale al quale appartiene, per le sue opinioni politiche.

La disciplina per il riconoscimento dello status di rifugiato prevede che l'ufficio di polizia di frontiera, ricevuta l'istanza dell'interessato, lo inviti ad eleggere domicilio ed a recarsi presso la Questura territorialmente competente.

La Questura, dopo aver istruito la pratica, la trasmette alla Commissione centrale per il riconoscimento dello status di rifugiato, rilasciando al richiedente un permesso di soggiorno con validità limitata fino alla definizione della sua posizione.

Allo straniero viene rilasciato un certificato di identità, sulla base del quale il Questore rilascerà il permesso di soggiorno.

▪ **GIURAMENTO:**

Quando la domanda di concessione della cittadinanza italiana viene accolta, il relativo provvedimento viene notificato all'interessato. Questi, nel termine di sei mesi dalla notifica, deve prestare giuramento nel Comune di residenza dinanzi all'Ufficiale di Stato Civile, o all'estero dinanzi all'autorità consolare o diplomatica. L'interessato dovrà giurare di essere fedele alla Repubblica e di osservare la Costituzione e le leggi dello Stato.

Il giuramento è condizione di efficacia per l'acquisto della cittadinanza italiana.

La cittadinanza italiana si acquista **dal giorno successivo alla prestazione del giuramento.**

▪ **RESIDENZA LEGALE**

Per residenza legale si intende la contemporanea iscrizione anagrafica e il possesso di regolare titolo di soggiorno. Infatti il regolamento di esecuzione decreto del Presidente della Repubblica 12 ottobre 1993, n. 572, il cui articolo 1, comma 2, lett. A stabilisce che "si considera legalmente residente (...) chi vi risiede avendo soddisfatto le condizioni e gli adempimenti previsti dalle norme in materia di ingresso e soggiorno degli stranieri in Italia e da quelle in materia di iscrizione anagrafica";